

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE GENERALE

Approvato dal Comitato di Indirizzo
della Fondazione Banca del Monte di Lombardia in data 20 dicembre 2021

Indice

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Il Decreto Legislativo 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica..... | 3 |
| 1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche..... | 3 |
| 1.2 I destinatari del D.lgs. n. 231/2001 | 4 |
| 1.3. I reati presupposto | 5 |
| 1.4 Le sanzioni previste nel Decreto | 6 |
| 1.5 Le condotte esimenti della responsabilità amministrativa da reato | 7 |
| 2. Il Modello di Fondazione Banca del Monte di Lombardia | 9 |
| 2.1 Breve presentazione della Fondazione..... | 9 |
| 2.2 Finalità del Modello | 10 |
| 2.3 La costruzione del Modello: approccio metodologico | 11 |
| 2.4 La struttura del Modello, la mappatura delle attività “sensibili”, i reati rilevanti ai fini della sua costruzione e i documenti ad esso connessi. | 12 |
| 2.5 Diffusione e conoscenza del Modello..... | 14 |
| 2.5.1 Destinatari | 14 |
| 2.5.1 Formazione ed informazione del personale | 14 |
| 2.5.2 Informazione ai Terzi e condivisione del Modello | 15 |
| 3. Elementi del modello di <i>governance</i> e del sistema di controllo adottato dalla Fondazione | 15 |
| 3.1 Il modello di <i>governance</i> della Fondazione | 15 |
| 3.2 Il sistema di controllo interno della Fondazione | 19 |
| 3.3 Principi generali di controllo in tutte le aree a rischio reato..... | 19 |
| 4. L’Organismo di Vigilanza | 20 |
| 4.1 Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) | 20 |
| 4.1.1 <i>Autonomia e indipendenza</i> | 20 |
| 4.1.2 <i>Professionalità</i> | 20 |
| 4.1.3 <i>Continuità d’azione</i> | 20 |
| 4.2 Organismo di Vigilanza della Fondazione | 21 |
| 4.2.1 <i>Composizione, nomina, durata e requisiti</i> | 21 |
| 4.2.2 <i>Funzioni, compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza</i> | 22 |
| 4.3 Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza | 23 |
| 4.4 Obblighi di informazione in capo all’Organismo di Vigilanza..... | 26 |
| 5. Sistema Sanzionatorio per mancata osservanza delle disposizioni previste nel Modello. 26 | 26 |
| 5.1 Sanzioni a carico dei dipendenti (non dirigenti) | 27 |
| 5.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti (c.d. apicali) | 28 |
| 5.3 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale | 29 |
| 5.4 Sanzione nei confronti dei collaboratori esterni..... | 29 |

Premessa.

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto (di seguito il Modello), ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*), dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia (nel seguito indicata semplicemente come “Fondazione”) costituita il 3 luglio 1992 come ente dotato di capacità di diritto pubblico e di diritto privato sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1. Il Decreto Legislativo 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di seguito il Decreto) ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità (definita *amministrativa*, sostanzialmente modellata sulla responsabilità penale) nella quale possono incorrere persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (definiti Enti), in conseguenza dell’accertamento della commissione di determinati reati in capo a persone fisiche le cui condotte siano state poste in essere nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi. Il reato commesso dalla persona fisica viene considerato imputabile anche all’Ente in presenza di una relazione (di immedesimazione organica) tra persona fisica ed Ente. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto, quindi, alla responsabilità penale dell’autore dell’illecito può aggiungersi quella dell’Ente nel cui interesse o vantaggio la persona fisica ha agito, esponendolo all’applicazione di sanzioni, anche piuttosto gravose. Nell’impostazione normativa, la Responsabilità dell’Ente non è associata al concorso materiale o morale nell’azione criminosa (che è riferibile solo alla persona fisica), ma a una fonte autonoma di responsabilità per *colpa organizzativa*: l’ente è responsabile qualora non si sia organizzato in modo idoneo a prevenire il reato.

Il Decreto 231 prevede, quale misura di prevenzione idonea ad esonerare l’Ente dalla Responsabilità amministrativa, l’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a contrastare e scoraggiare condotte illecite e la nomina di un Organismo di vigilanza preposto a verificare il rispetto del Modello.

La scelta di dotarsi delle misure di prevenzione indicate dal Decreto è discrezionale ed è peraltro insufficiente ad evitare l’insorgenza della Responsabilità dell’Ente, in quanto la

valutazione in merito alla loro efficace attuazione è sottoposta al giudizio penale; tuttavia l'estensione progressiva dei Reati presupposto, l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, la necessaria presenza del Modello 231 quale requisito per operare in certi settori, inducono a ritenere che la loro adozione, sebbene non costituisca uno specifico obbligo giuridico, possa essere ricondotto agli ordinari poteri e alle responsabilità di gestione degli amministratori (Codice civile - artt. 2381 e 2392), e che comunque, in caso di coinvolgimento dell'Ente nel procedimento penale nei confronti della persona fisica, ne favorisca la difesa e consenta l'attenuazione delle eventuali sanzioni o misure interdittive.

1.2 I destinatari del D.lgs. n. 231/2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- persone fisiche che rivestono posizioni di vertice: rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo (c.d. "Soggetti Apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (c.d. "Soggetti Sottoposti").

A tale ultimo proposito, si precisa che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *«quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori»*¹.

Secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente anche gli incarichi a collaboratori esterni.

In ogni caso, l'Ente – per espressa previsione legislativa (articolo 5 comma 2 del Decreto) - non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, fermo restando che il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

¹ Cfr. Circolare Assonime del 19 novembre 2002 n. 68.

1.3. I reati presupposto

I reati che possono determinare la Responsabilità amministrativa sono espressamente indicati dal Decreto, con un criterio incrementativo, aperto all'inserimento di nuove fattispecie criminose. Dalla sua entrata in vigore, l'ambito di applicazione oggettivo del Decreto si è progressivamente esteso ed integrato e attualmente comprende numerosi reati riconducibili alle seguenti principali categorie di illeciti:

- ✓ Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- ✓ Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis*);
- ✓ Delitti di criminalità organizzata (art. 24*ter*);
- ✓ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25*bis*);
- ✓ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25*bis-1*);
- ✓ Reati societari (art. 25*ter*);
- ✓ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25*quater*);
- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25*quater*);
- ✓ Delitti contro la personalità individuale (art. 25*quinqies*);
- ✓ Abusi di mercato (art. 25*sexies*);
- ✓ Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25*septies*);
- ✓ Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25*octies*);
- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25*octies.1*);
- ✓ Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25*novies*);
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- ✓ Reati ambientali (art.25*undecies*);
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25*duodecies*);
- ✓ Reati di razzismo e xenofobia (art. 25*terdecies*);
- ✓ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25*quaterdecies*);
- ✓ Reati tributari (art. 25 *quinqiesdecies*);
- ✓ Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*).

1.4 Le sanzioni previste nel Decreto

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) La **sanzione amministrativa pecuniaria**, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del Decreto, è la sanzione che trova sempre applicazione nel caso di condanna dell'ente (detta sanzione viene sempre applicata per quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille). L'art. 11 del Decreto sancisce i criteri di commisurazione della sanzione, attribuendo al giudice l'obbligo di procedere alla individuazione delle quote - tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato – e poi di adeguarne l'importo alle condizioni economiche dell'ente. Il successivo art. 12 prevede, invece, una serie di ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria applicabile all'ente.

b) Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per cui sono espressamente previste quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti quando, in

questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Inoltre, su richiesta del Pubblico Ministero, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare dal Giudice in presenza di gravi indizi di colpevolezza, di fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione dell'illecito e se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

Non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Infine, l'art. 17 del Decreto prevede alcune condizioni in presenza delle quali è esclusa l'applicazione delle sanzioni interdittive.

c) La **confisca**, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato è sempre prevista – ai sensi dell'art. 19 del Decreto – in caso di condanna dell'Ente.

d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta dal giudice in caso di applicazione nei confronti dell'Ente di una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

1.5 Le condotte esimenti della responsabilità amministrativa da reato

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono ipotesi specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, ai sensi dell'art 6 D.lgs. 231/01, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Mentre, con riferimento ai Soggetti Sottoposti, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È bene precisare che la mera adozione del Modello non è sufficiente a esonerare l'Ente da responsabilità, essendo richiesta un'efficace attuazione dello stesso da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli e i controlli necessari a limitare il rischio di commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità.

A tal proposito, il Decreto prevede espressamente all'art. 6 che i Modelli rispondano alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. Il Modello di Fondazione Banca del Monte di Lombardia

2.1 Breve presentazione della Fondazione

La Fondazione Banca del Monte di Lombardia è una Fondazione di origine bancaria, sorta a Milano nel luglio 1992.

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Gli scopi di utilità sociale sono quelli costituiti dal perseguimento di finalità che abbiano la funzione diretta o mediata di far crescere la società civile, di prevenire, correggere e migliorare aspetti specifici della realtà sociale e di affrontare bisogni emergenti della vita comunitaria.

Per il conseguimento degli scopi fondazionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e, pertanto, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni nel capitale di società o concorrere alla loro costituzione, nei limiti della legislazione vigente e delle previsioni dello Statuto.

Gli interventi della Fondazione hanno luogo, in via prioritaria, in Lombardia ed in particolare nei territori di Milano e Pavia nonché alle altre comunità lombarde che hanno contribuito alla creazione del patrimonio e all'attività della Fondazione. Eccezionalmente, e sulla base di specifica motivazione, la Fondazione può intervenire anche in realtà esterne all'ambito territoriale della Lombardia.

La Fondazione persegue le proprie finalità operando prevalentemente:

- attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative promosse da terzi;
- mediante iniziative proprie;
- tramite l'esercizio di imprese strumentali (attive negli specifici settori di attività della Fondazione), anche con l'assunzione di partecipazione di controllo.

Tale attività istituzionale si svolge nell'ambito di una programmazione triennale di erogazione volta essenzialmente a premiare interventi di miglioramento della qualità della vita nel territorio regionale lombardo ed iniziative di sviluppo dell'economia delle comunità locali. In particolare, la Fondazione privilegia il supporto di progetti con validità pluriennale e progetti caratterizzati da multisetorialità; vengono favorite iniziative riguardanti le diverse esigenze e problematiche del mondo giovanile (formazione, inserimento lavorativo e crescita professionale, nonché prevenzione del disagio, aggregazione, assistenza e sostegno a soggetti in difficoltà). La Fondazione opera, inoltre, per realizzare un effetto di moltiplicatore sociale, attivando sinergie, diffondendo prassi di partecipazione e collaborazione tra realtà diverse.

L'attività della Fondazione è destinata a:

- soggetti pubblici o privati, dotati di personalità giuridica, che agiscono senza scopo di lucro;
- altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono la crescita economica, lo sviluppo civile e che perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento della stessa;
- cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- le imprese sociali e gli Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 112/2017.

La Fondazione non può effettuare, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni a persone fisiche (salvo che per borse di studio o specifici riconoscimenti collegati all'attività istituzionale nel territorio delle province di Milano e Pavia, nonché negli altri territori specificamente rappresentati nel Comitato di Indirizzo, appositamente regolamentati), ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, eccezion fatta per le imprese strumentali, per le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero e per le imprese sociali. Inoltre, la Fondazione non può finanziare né erogare sovvenzioni a partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato.

2.2 Finalità del Modello

La Fondazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione della propria *governance*, ha inteso avviare un processo di adozione del Modello Organizzativo.

Il presente Modello, predisposto a seguito dell'individuazione delle aree di possibile rischio di commissione di un illecito, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi alle proprie attività;
- sviluppare nei soggetti che direttamente o indirettamente operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza della rilevanza penale di taluni comportamenti da cui possono derivare profili di responsabilità sia in capo ai dipendenti che in capo alla Fondazione;

- monitorare costantemente l'attività al fine di prevenire la commissione di illeciti penali;
- rafforzare l'idea che la Fondazione non tollera comportamenti illeciti da considerarsi sempre e comunque contrari all'attività cui la stessa è ispirata.

2.3 La costruzione del Modello: approccio metodologico

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a) del Decreto, nonché dalle indicazioni contenute nel documento denominato “Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni – Analisi delle tematiche e riflessi operativi per le Fondazioni” redatto da ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.) – di seguito solo “Documento Acri”, la costruzione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

1. *Identificazione e mappatura delle aree di rischio*

Nell'ambito di tale fase è stata svolta un'approfondita indagine sulla organizzazione della Fondazione sia attraverso l'analisi della documentazione societaria (organigramma, regolamento delle funzioni e degli uffici, procedure interne, sistema di deleghe e poteri), sia interloquendo con i responsabili delle aree di attività della Fondazione al fine di identificare i reati effettivamente ipotizzabili, le concrete modalità di commissione, la natura dei controlli esistenti e la loro efficacia.

Tale attività ha consentito di pervenire alla mappatura delle aree di rischio (c.d. *risk assessment*), con identificazione delle funzioni e dei soggetti coinvolti nonché dei sistemi di controllo in essere per la mitigazione dei rischi;

2. *Gap Analysis e piano di azione*

Tale fase è consistita nell'analisi delle procedure e del sistema dei controlli esistenti e nel loro confronto con il livello ritenuto ottimale di efficacia dei protocolli e degli *standard* di controllo al fine di individuare tutti gli interventi di miglioramento necessari per adeguarsi a quanto richiesto dal d.lgs. 231/01. È stato, quindi, predisposto e condiviso con la Fondazione un piano di azione contenente le implementazioni e i miglioramenti necessari in ciascuna area di rischio;

3. *Redazione del Modello*

All'esito della precedente fase e del confronto con la Fondazione anche al fine dell'eventuale implementazione del sistema di procedure e controlli, si è proceduto alla redazione del Modello.

2.4 La struttura del Modello, la mappatura delle attività "sensibili", i reati rilevanti ai fini della sua costruzione e i documenti ad esso connessi.

Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, disposizioni e procedure che regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle aree a rischio reato, finalizzato a prevenire la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati nel D.lgs. 231/01.

Il Modello della Fondazione è costituito da una "Parte Generale" che contiene i principi cardine dello stesso e una "Parte Speciale" che contiene, per ciascuna categoria di reati presupposto, una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di responsabilità amministrativa della Fondazione, l'indicazione delle "aree a rischio reato" individuate in fase di mappatura e la descrizione delle principali regole di comportamento adottate dalla Fondazione cui i destinatari del Modello si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

All'esito dell'attività di *risk assessment*, sono state individuate le attività "sensibili" della Fondazione, tenendo conto della sua attuale operatività e della struttura organizzativa esistente. Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/01 sono:

- **Gestione delle attività erogative ed istituzionali;**
- **Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;**
- **Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;**
- **Gestione della comunicazione pubblicitaria;**
- **Gestione degli acquisti di beni e servizi;**
- **Selezione e gestione del personale;**
- **Gestione dei flussi finanziari;**
- **Sistemi informativi e sicurezza informatica;**
- **Contabilità, Bilancio e fiscalità;**
- **Attività assembleari e organi di controllo;**
- **Gestione delle operazioni straordinarie;**
- **Gestione dei sistemi di prevenzione e protezione;**
- **Gestione delle attività ad impatto ambientale;**
- **Gestione dei rapporti con le società strumentali;**

- **Gestione degli investimenti e dei rapporti con gli *Advisor*.**

Nell'ambito di tali attività "sensibili" sono state considerate rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01);
- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24 *bis* D.lgs. 231/01);
- **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24^{ter} D.lgs. 231/01);
- **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25^{bis-1} D.lgs. 231/01);
- **Reati societari** (art. 25^{ter} D.lgs. 231/01);
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25^{quater} D.lgs. 231/01);
- **Abusi di mercato** (art. 25^{sexies} D.lgs. 231/01);
- **Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25^{septies} D.lgs. 231/01);
- **Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio** (art. 25^{octies} D.lgs. 231/01);
- **Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore** (art. 25^{novies} D.lgs. 231/01);
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25^{decies} D.lgs. 231/01);
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25^{duodecies} D.lgs. 231/01);
- **Reati di razzismo e xenofobia** (art. 25^{terdecies} D.lgs. 231/01);
- **Reati tributari** (art. 25^{quinqüesdecies} D.lgs. 231/01).

Per quanto concerne tutte le altre ipotesi di reato previste dal Decreto non oggetto di specifica previsione all'interno della parte speciale del Modello Organizzativo si ritiene che il rischio di concretizzazione di tali reati possa essere trascurabile e, pertanto, non si prevedono specifiche regole e/o procedure dedicate, ferma restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al presente Modello. In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Fondazione e la sua struttura di *governance* sono finalizzati a prevenire

in linea generale anche quelle fattispecie di reato che non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “Attività Sensibili” potranno essere disposte dal Comitato di Indirizzo previo concerto con l’Organismo di Vigilanza.

Formano inoltre parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- Statuto della Fondazione;
- sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l’obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all’interno dell’Ente nelle aree di rischio (*i.e.* organigramma, deleghe, regolamenti interni);
- sistemi di procedure, protocolli e controlli.

2.5 Diffusione e conoscenza del Modello

2.5.1 Destinatari

Il Modello rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione e informazione dei suoi Destinatari (Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti) in merito ai corretti comportamenti da seguire nell’espletamento delle proprie attività al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Le funzioni competenti assicurano il recepimento nelle procedure della Fondazione dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Fondazione.

2.5.1 Formazione ed informazione del personale

La Fondazione garantisce una corretta e completa conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell’efficace attuazione del presente Modello, la formazione dei Destinatari è affidata all’Organismo di Vigilanza con l’eventuale supporto di un professionista esterno alla Fondazione e in opportuno coordinamento con i responsabili delle altre funzioni della Fondazione di volta in volta coinvolte nell’applicazione del Modello.

Affinché l’attività di formazione e di informazione dei Destinatari sia conforme a quanto richiesto dal Decreto, è necessario che si svolga tramite le seguenti modalità:

- comunicazione iniziale dell'adozione del presente Modello a tutte le risorse presenti in Fondazione, nonché ai nuovi assunti attraverso la consegna di copia del Modello – Parte Generale. Inoltre, ai Soggetti Apicali e Sottoposti che operano nelle Aree a Rischio Reato è data informativa della Parte Speciale (o delle Parti Speciali) che riguarda (o riguardano) l'Area di riferimento, prevedendo l'obbligo per i destinatari di rilasciare una dichiarazione in merito all'avvenuta ricezione e l'impegno alla lettura dei predetti documenti;
- attività di formazione periodica avente carattere obbligatorio. Tale attività di formazione è effettuata attraverso incontri e seminari di formazione e aggiornamento periodici ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica e delle funzioni dei Destinatari nonché del livello dell'Area di Rischio in cui operano.

2.5.2 Informazione ai Terzi e condivisione del Modello

La Fondazione prevede la condivisione del Modello con le persone con cui intrattiene rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti che si concretizzino in prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa che occasionale (di seguito “i Terzi”).

In particolare, le Funzioni della Fondazione di volta in volta coinvolte forniscono ai Terzi idonea informativa in relazione all'adozione del Modello di cui viene loro trasmessa una copia. Inoltre, nei testi contrattuali sono inserite clausole con le quali i Terzi dichiarano di essere a conoscenza dell'adozione del Modello da parte della Fondazione, di averne preso visione e di avere conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti ivi contenuti.

3. Elementi del modello di *governance* e del sistema di controllo adottato dalla Fondazione

3.1 Il modello di *governance* della Fondazione

La Fondazione Banca del Monte di Lombardia è una persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinata dallo Statuto, dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI del 22 aprile 2015, dalle vigenti disposizioni della legge 23 dicembre 1998,

n. 461, del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Il modello di Governance della Fondazione prevede:

- il Comitato di Indirizzo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Direttore Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Il Comitato di Indirizzo, composto da ventuno componenti (di cui undici espressione degli enti territoriali e delle autonomie pubbliche funzionali in campo economico e dieci, espressione di forme associative, istituzionali e organizzative della società civile, ivi comprese due personalità cooptate per chiara e indiscussa fama dal Presidente della Fondazione) delibera le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione. Lo Statuto assegna a tale organo anche poteri deliberativi nelle materie concernenti:

- a. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
- b. l'approvazione e la modificazione dei regolamenti;
- c. la nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la revoca dei medesimi e la nomina del Collegio dei Sindaci e del suo Presidente, nonché la determinazione dei relativi compensi, indennità, medaglie di presenza e rimborsi spese, nonché
- d. l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;
- e. l'accollo alla Fondazione, ove consentito dalla legge, delle sanzioni amministrative - tributarie a carico dei componenti gli organi della Fondazione medesima;
- f. i criteri per la nomina di commissioni consultive o di studio;
- g. l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, nonché del documento programmatico previsionale annuale;
- h. la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, sospensione e

decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

- i. la costituzione e la partecipazione di controllo ad imprese strumentali;
- j. l'approvazione delle operazioni di fusione della Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza;
- k. la vigilanza sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento generale della Fondazione;
- l. l'individuazione dell'eventuale società di revisione legale o del revisore legale dei conti.

Il Comitato di Indirizzo dura in carica quattro esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo e i suoi componenti possono essere confermati. Lo Statuto della Fondazione disciplina le modalità di designazione, le attribuzioni e il funzionamento del Comitato di Indirizzo

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Comitato di Indirizzo, è composto da sette componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e rimane in carica per quattro esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio del periodo. Lo Statuto prevede le materie di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, tra cui

- a. la redazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, nonché di un rendiconto semestrale sull'andamento economico e finanziario, sull'attività della Fondazione e sullo stato di attuazione dei programmi, da sottoporre al Comitato di Indirizzo per la sua approvazione;
- b. la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale e pluriennale;
- c. la gestione attuativa dei programmi triennali;
- d. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- e. la definizione dell'assetto organizzativo della Fondazione, anche con riferimento ai dipendenti, collaboratori e consulenti;
- f. la formulazione di proposte all'organo di indirizzo in ordine: *(i)* alle modifiche statutarie; *(ii)* all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti;

(iii) alla predisposizione della delibera di scelta dei settori rilevanti e alla elaborazione del progetto di programma triennale di attività della Fondazione; (iv) alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale; (v) alla costituzione di imprese strumentali ed alla partecipazione stessa; (vi) agli indirizzi strategici relativi alle società partecipate.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato di Indirizzo nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e il suo mandato ha la stessa durata e scade con quello del Consiglio di Amministrazione nel quale è nominato e di cui è parte.

Il Presidente, oltre a convocare e a presiedere il Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione, ha poteri di indirizzo, di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione. Ha la legale rappresentanza della Fondazione e sovrintende sulla corretta e tempestiva attuazione di quanto deliberato dagli organi di indirizzo e di amministrazione, tiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza e con le altre autorità pubbliche e può nominare avvocati e procuratori, nonché rilasciare procure speciali a terzi.

Il Vicepresidente adempie le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Il Direttore Generale, nominato in relazione a requisiti di comprovata capacità manageriale e di competenza specifica nelle discipline attinenti le funzioni della Fondazione, ha un incarico a tempo definito per un massimo di sette anni e può essere riconfermato. Egli opera nell'ambito delle deleghe e degli incarichi a lui affidati dal Consiglio di Amministrazione dando esecuzione alle deliberazioni degli organi della Fondazione, nel rispetto della separazione delle funzioni decisionali ed esecutive.

Il Collegio Sindacale, nominato dal Comitato di Indirizzo, si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti e rimane in carica quattro esercizi e comunque sino all'approvazione dell'ultimo bilancio e i suoi componenti possono essere confermati.

La revisione è affidata ad un revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010.

3.2 Il sistema di controllo interno della Fondazione

La Fondazione ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a guidare i relativi processi decisionali:

- i principi stabiliti nel Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale e organizzativa;
- le procedure e i regolamenti interni;
- le comunicazioni e le circolari dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata del personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;

3.3 Principi generali di controllo in tutte le aree a rischio reato

Il sistema di controllo della Fondazione è informato ai seguenti principi di carattere generale (redatti sulla base del “Documento Acri”) che trovano declinazione nei controlli specifici descritti nella Parte Speciale in relazione a ciascuna area di rischio reato:

- ✓ **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- ✓ **Separazione delle funzioni/poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati. I poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- ✓ **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme e delle procedure dell'ente deve essere coerente con l'operatività svolta e il livello di complessità organizzativa;
- ✓ **Tracciabilità:** ogni operazione, transazione e azione, nonché la relativa attività di verifica devono essere documentate e la documentazione deve essere correttamente archiviata.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV)

Come anticipato, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero dalla responsabilità per l'Ente che provi, tra l'altro, che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Sulla base delle disposizioni del Decreto (in particolare, articoli 6 e 7) e delle indicazioni contenute nel Documento Acri, l'OdV deve presentare le seguenti caratteristiche:

1. autonomia e indipendenza;
2. professionalità;
3. continuità d'azione.

4.1.1 Autonomia e indipendenza

È essenziale che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo dell'Ente.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, intese come assenza di condizionamenti o interferenze da parte dell'organo gestorio, si possono ottenere prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice della Fondazione (il Consiglio di Amministrazione).

4.1.2 Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, deve possedere capacità di analisi e valutazione dei rischi, deve essere competente in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale, nonché da ultimo deve possedere competenze di natura giuridica.

4.1.3 Continuità d'azione

L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sull'osservanza del Modello anche al fine di garantire, qualora necessario, il suo adeguamento o implementazione.

È, infine, necessario che i componenti dell'OdV posseggano i requisiti soggettivi formali (ad es. onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con gli organi dell'Ente) idonei a garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesti ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

In particolare, l'OdV realizzerà le predette finalità attraverso:

- l'attivazione e l'effettuazione di ogni attività di controllo ritenuta opportuna;
- ricognizioni dell'attività della Società, ai fini dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio;
- l'attuazione di ogni idonea iniziativa volta a consentire la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte degli esponenti della Società, dei soci, dei dipendenti e di eventuali collaboratori esterni.

4.2 Organismo di Vigilanza della Fondazione

4.2.1 Composizione, nomina, durata e requisiti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina un Organismo di Vigilanza, composto da un solo membro, esterno all'organizzazione societaria, deliberandone la durata dell'incarico e determinandone il compenso annuo.

Il componente dell'OdV è scelto tra soggetti dotati di comprovata competenza in materia ispettiva, amministrativo-gestionale o giuridica e deve, altresì, possedere requisiti di professionalità e onorabilità.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al contempo sufficiente continuità d'azione e permettendo di soddisfare complessivamente il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

Ai fini della valutazione dei requisiti di autonomia e indipendenza, il componente dell'Organismo di vigilanza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- non dovrà rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- non dovrà intrattenere significativi rapporti economici con la Fondazione, con Società controllanti o da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, salvo l'eventuale preesistente rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti economici con gli amministratori muniti di deleghe;
- non dovrà far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;

- non dovrà risultare titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni al capitale della Fondazione, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo su di essa;
- non dovrà essere stato condannato (anche con sentenza di patteggiamento), purché definitiva, per reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/01 ovvero per reati per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV si è dotato di proprie regole di funzionamento attraverso specifico regolamento in linea con i principi considerati per la redazione del Modello e per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'OdV ha piena autonomia organizzativa e finanziaria. A tal fine, all'inizio di ogni esercizio sociale, l'OdV concorda con il Consiglio di Amministrazione la misura delle risorse necessarie alla sua attività. La gestione, l'utilizzazione e la destinazione di queste sono poi decise dall'OdV in modo autonomo e indipendente.

L'OdV potrà avvalersi della eventuale collaborazione di soggetti appartenenti alla Fondazione, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche. In casi di particolare necessità, l'OdV avrà la facoltà di avvalersi della consulenza di professionisti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

4.2.2 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel Decreto e nel Documento Aciri, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

- verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello a prevenire la commissione dei reati dal medesimo contemplati;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti, modifiche e implementazioni del Modello in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni della Fondazione;
- verificare l'effettivo recepimento del Modello delle proposte di modifica o implementazione formulate al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito di tali funzioni, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio reato e l'adeguatezza del sistema di controllo in essere, attraverso costanti flussi informativi da e verso i Destinatari del Modello, proponendo eventuali azioni correttive o di miglioramento;
- effettuare periodicamente verifiche e ispezioni a campione nell'ambito delle funzioni che operano nelle Aree di Rischio;
- la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni di cui è destinatario;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali;
- l'accertamento di ogni possibile violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o del Decreto e la proposta di avvio di eventuali procedimenti disciplinari;
- la segnalazione al Consiglio di amministrazione di eventuali carenze del Modello e la conseguente proposta di ogni opportuna modifica o miglioramento;
- la raccolta di segnalazioni di comportamenti o situazioni in contrasto con le previsioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di ogni circostanza potenzialmente in grado di favorire o rendere comunque possibile la commissione di reati o relative a reati già commessi.

All'OdV sono riconosciuti i seguenti poteri funzionali allo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad esso assegnati:

- accesso ai vari documenti della Fondazione e, nello specifico, a quelli riguardanti i rapporti (contrattuali e non) instaurati con soggetti terzi;
- possibilità di cooperare con e di ottenere supporto dalle varie strutture e funzioni dell'Ente coinvolte nelle attività di controllo;
- conferimento di specifici incarichi di consulenza e assistenza a professionisti anche esterni alla Fondazione.

4.3 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 comma 2 lett. d) del Decreto stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione devono prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, cioè dell'OdV.

Oltre all'eventuale documentazione espressamente indicata in ogni singola Parte Speciale del Modello, dovrà essere, pertanto, portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, preveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del

Modello nelle aree di attività a rischio e relativa ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso o alla commissione di attività illecite.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informative di carattere generale e informative specifiche e obbligatorie.

In particolare:

1. i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) di reati o di pratiche non conformi con i principi, le procedure e le norme di comportamento adottate dalla Fondazione;
2. i Terzi, nei limiti e nel rispetto delle modalità previste contrattualmente, sono tenuti ad effettuare all'OdV le segnalazioni relative alla commissione (o alla ragionevole convinzione di commissione) di reati.

Devono poi essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni specifiche concernenti:

1. le notizie e/o i provvedimenti provenienti o emessi da autorità concernenti lo svolgimento di indagini nei confronti dell'Ente o di suoi Soggetti Apicali o Sottoposti;
2. i rapporti, le comunicazioni e le relazioni predisposti da altri organi di controllo interno (es. Collegio Sindacale) dai quali potrebbero emergere fatti, eventi o omissioni potenzialmente rilevanti ai fini della responsabilità *ex* D.lgs. 231/01;
3. la notizia di procedimenti disciplinari o di eventuali sanzioni irrogate a dipendente dell'Ente in relazione a fatti integranti fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto ovvero costituenti violazione di regole o procedure contemplate dal Modello;
4. i cambiamenti concernenti la compagine organizzativa della Fondazione o il sistema delle deleghe e dei poteri;
5. i mutamenti intervenuti o le operazioni particolarmente rilevanti svolte nelle aree a rischio reato.

I flussi informativi devono pervenire all'OdV a una casella di posta elettronica a ciò specificamente dedicata. In particolare, tale casella e-mail è dedicata anche alla ricezione delle segnalazioni previste ai sensi dell'art. 6 comma 2 *bis* lettera a) del Decreto, vale a dire le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e

concordanti nonché le segnalazioni di violazioni del Modello di cui il segnalante (c.d. *whistleblower*) sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Con la legge 30.11.2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto pubblico o privato*” sono state, infatti, introdotte nell’ordinamento talune misure volte a favorire la collaborazione dei dipendenti per far emergere eventuali illeciti compiuti nell’ambito aziendale, in particolare attraverso la predisposizione di procedure dirette a preservare lo stretto riserbo sull’identità del segnalante e sul contenuto della sua segnalazione.

Il soggetto responsabile ad assicurare la corretta attuazione della procedura è l’Organismo di Vigilanza il quale gestisce la ricezione, l’esame e la valutazione delle segnalazioni.

Le segnalazioni potranno anche essere inviate in busta chiusa all’Organismo di Vigilanza a mezzo posta ordinaria presso la sede della Fondazione, Corso Strada Nuova n. 61 in Pavia.

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità secondo le modalità indicate nel proprio Regolamento.

L’OdV riceverà ed esaminerà ogni segnalazione ricevuta, anche se provenienti da terzi.

Le segnalazioni manifestamente generiche o non pertinenti (prive, ad esempio, della descrizione di fatti specifici e concreti ovvero riferite a fatti illeciti e/o irregolarità non rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/01) saranno immediatamente archiviate. Le altre segnalazioni saranno oggetto di investigazione a cura dell’Organismo di Vigilanza il quale potrà richiedere ad ogni esponente dell’Ente qualsiasi genere di informazione e/o documentazione utile alla propria attività di verifica e controllo. Il soggetto richiesto dovrà ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro dall’OdV. Delle attività investigative compiute dall’Organismo di Vigilanza sarà redatto apposito verbale.

All’esito dell’attività di verifica, se la segnalazione si rivelerà infondata, l’Organismo di Vigilanza procederà all’archiviazione della segnalazione. Se la segnalazione dovesse, invece, trovare riscontro, l’Organismo fornirà adeguata comunicazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale.

Ogni informazione e/o segnalazione ricevuta (comprese quelle archiviate) nonché i verbali degli accertamenti compiuti dall’OdV saranno conservati, a cura del medesimo

Organismo, in un apposito archivio. I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede. L'OdV può proporre al Consiglio di Amministrazione l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione individuati così come nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

4.4 Obblighi di informazione in capo all'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità. Più nello specifico, l'OdV deve:

1. comunicare all'inizio di ciascun esercizio il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
2. comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
3. relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello;
4. segnalare al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale comportamenti o azioni non conformi al Modello;
5. fornire indicazioni per la rimozione delle carenze eventualmente ravvisate;
6. segnalare la necessità di effettuare implementazioni o aggiornamenti del Modello in ragione di interventi normativi o di modifiche nella compagine societaria.

L'OdV può richiedere di essere convocato dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale della Fondazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o ad altre situazioni specifiche. Tali incontri dovranno essere oggetto di verbalizzazione; i verbali degli incontri devono essere custoditi dall'OdV.

L'OdV, infine, ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Sistema Sanzionatorio per mancata osservanza delle disposizioni previste nel Modello

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, elemento fondamentale per l'effettività del Modello è la previsione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta da esso imposte.

La predisposizione di adeguate misure disciplinari volte a prevenire e, ove necessario, a sanzionare le eventuali violazioni delle regole di cui al presente Modello, costituisce, infatti, parte integrante e fondamentale del Modello stesso e ha lo scopo di garantirne l'effettività.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. La mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure, infatti, lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Fondazione e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui la violazione costituisca reato.

L'OdV dovrà informare tempestivamente la funzione aziendale competente degli eventuali fatti costituenti "illecito disciplinare" di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le sanzioni possono spaziare da misure conservative, per le infrazioni più lievi, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'Ente, nel caso di violazioni più gravi. Il potere disciplinare deve conformarsi ai principi di proporzionalità e rispetto del contraddittorio: le sanzioni disciplinari verranno commisurate al livello di responsabilità dell'autore dell'infrazione, all'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, alla gravità del suo comportamento nonché all'intenzionalità dello stesso.

Il sistema sanzionatorio distingue le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale e quelle irrogabili nei confronti dei dirigenti.

5.1 Sanzioni a carico dei dipendenti (non dirigenti)

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel Modello costituiscono illecito disciplinare. Le sanzioni irrogabili ai dipendenti con qualifica di "impiegato" o "quadro" rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Commercio (CCNL), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/1970 (lo "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

A seguito della segnalazione all'OdV della violazione del Modello è avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente.

Le sanzioni irrogabili, ai sensi dell'articolo 37 del Titolo V del C.C.N.L. sopra indicato sono le seguenti:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro.

5.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti (c.d. apicali)

In ossequio alla previsione di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del Decreto, gli enti devono introdurre un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" anche da parte di soggetti "apicali".

Più in generale, nei confronti dei soggetti apicali, pur non essendo disponibile a priori un sistema disciplinare *ad hoc*, la Fondazione – in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori – può estendere il modello sanzionatorio sopra riportato per i dipendenti ai dirigenti, con i marginali adattamenti determinati dalla peculiarità del rapporto dirigenziale.

Ferma, quindi, un'eventuale azione risarcitoria da parte della Fondazione nei confronti del dirigente, in caso di illecito disciplinare le sanzioni applicabili, potrebbero essere coerentemente individuate nelle seguenti:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a 10 (o più) ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non superiore a 15 giorni;
- licenziamento con preavviso o senza, a seconda della gravità della violazione commessa.

Per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, dovrà essere applicata la procedura di cui al precedente paragrafo e, in ogni caso, il secondo e terzo comma di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La competenza all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di coloro che ricoprono una posizione dirigenziale è affidata al Consiglio di Amministrazione.

5.3 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione, l'OdV informerà senza indugio il Comitato di indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale nelle persone dei rispettivi presidenti per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Anche nei confronti degli amministratori della Fondazione dovranno essere previste misure sanzionatorie che, in base ai criteri già menzionati nei precedenti paragrafi, potrebbero essere del seguente tenore:

- censura/richiamo formale;
- misura pecuniaria da un minimo ad un massimo prestabilito, da devolversi, ad apposito fondo per la formazione del personale della Fondazione;
- sospensione dalla carica, eventualmente con proporzionale perdita degli emolumenti;
- revoca di deleghe operative, in particolare di quelle il cui (in)adempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- revoca dalla carica.

La Fondazione deve provvedere a diffondere le previsioni sanzionatorie individuate a carico degli amministratori con modalità□ che ne garantiscano la massima conoscibilità□ ed accessibilità□ da parte di ognuno e deve applicare le misure nel rispetto del contraddittorio con il trasgressore.

La potestà sanzionatoria nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta al Comitato di indirizzo.

5.4 Sanzione nei confronti dei collaboratori esterni

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello da parte dei Collaboratori esterni è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, nonché ai sensi delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

La potestà sanzionatoria spetta al Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

PARTE SPECIALE

Approvato dal Comitato di Indirizzo
della Fondazione Banca del Monte di Lombardia in data 20 dicembre 2021

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| PARTE SPECIALE A | 5 |
| Funzione della Parte Speciale A | 6 |
| Fattispecie di Reato rilevanti..... | 7 |
| Principali aree di rischio | 14 |
| Principi di comportamento | 15 |
| Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza | 39 |
| Sanzioni..... | 39 |
| PARTE SPECIALE B..... | 40 |
| Funzione della Parte Speciale B | 41 |
| Fattispecie di Reato rilevanti..... | 42 |
| Principali aree a rischio..... | 52 |
| Principi di comportamento | 53 |
| Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza | 57 |
| Sanzioni..... | 57 |
| PARTE SPECIALE C..... | 58 |
| Funzione della Parte Speciale C | 59 |
| Fattispecie di Reato rilevanti..... | 60 |
| Principali aree a rischio..... | 67 |
| Principi di comportamento | 68 |
| Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza | 77 |
| Sanzioni..... | 77 |
| PARTE SPECIALE D | 78 |
| Funzione della Parte Speciale D..... | 79 |
| Fattispecie di Reato rilevanti..... | 80 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Principali aree a rischio..... | 83 |
| Principi di comportamento | 84 |
| Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza | 87 |
| Sanzioni..... | 87 |
| PARTE SPECIALE E | 88 |
| Funzione della Parte Speciale E..... | 89 |
| Fattispecie di reato rilevanti..... | 90 |
| Principali aree a rischio..... | 91 |
| Principi di comportamento | 92 |
| Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza | 97 |
| Sanzioni..... | 97 |
| PARTE SPECIALE F | 98 |
| Funzione della Parte Speciale F | 99 |
| Fattispecie di Reato rilevanti..... | 100 |
| Principali aree a rischio..... | 106 |
| Principi di comportamento | 107 |
| Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza | 110 |
| Sanzioni..... | 110 |
| PARTE SPECIALE G | 111 |
| Funzione della Parte Speciale G..... | 112 |
| Fattispecie di Reato rilevanti..... | 113 |
| Principali aree a rischio..... | 115 |
| Principi di comportamento | 116 |
| Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza | 120 |

| | |
|---------------|-----|
| Sanzioni..... | 120 |
|---------------|-----|

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATI DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-*ter* (come sopra specificato) e 25-*decies* del Decreto.

A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui venga commessa una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Truffa a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico. È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od un agente della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Ai fini della consumazione non è necessaria l'identificazione di uno specifico atto quale oggetto dell'accordo illecito e la tipicità del reato riposa nel fatto che la consegna del denaro o di altra utilità venga effettuata semplicemente in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.

La fattispecie di cui trattasi potrebbe concretizzarsi mediante l'assunzione di personale segnalato dal pubblico ufficiale, mediante il riconoscimento a quest'ultimo (o a terzi al medesimo riconducibili) di compensi non in linea con la prestazione/fattura erogata oppure ancora mediante l'assegnazione di beni fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La circostanza aggravante di cui trattasi ricorre nelle ipotesi in cui la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 2, e 321 c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La punibilità è estesa anche al soggetto privato che è indotto al pagamento o alla sua promessa (che diventa dunque soggetto attivo concorrente).

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., il reato si configura nel caso in cui, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, vengano conseguiti indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropri, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale:

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali;

5- quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale, che, agendo nello svolgimento delle sue funzioni in violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procuri intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto

Il reato può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

A.2 Reato di corruzione tra privati

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

La norma punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A.3 Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Principali aree di rischio

Le principali aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, al reato di corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività erogative ed istituzionali*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi e attività ispettive*
- *Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi*
- *Selezione e gestione del personale*
- *Gestione dei flussi finanziari*
- *Gestione dei rapporti con le società strumentali*
- *Gestione degli investimenti e delle attività connesse l'affidamento di mandati di gestione ad Intermediari Abilitati ed Advisor*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività erogative ed istituzionali

La gestione delle attività erogative ed istituzionali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione offrisse o promettesse denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito della propria attività.

La gestione delle attività erogative ed istituzionali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di corruzione tra privati** nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione offrisse o ricevesse, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettasse la promessa, per compiere (o far compiere) o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è **fatto obbligo di**:

- garantire che i rapporti con le controparti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi regolative di settore, dello Statuto e dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto e l'applicazione del "*Regolamento dell'attività erogativa*", di eventuali bandi di partecipazione nonché delle regole interne relative alla gestione delle attività erogative ed istituzionali;

- assicurare che i rapporti con gli enti richiedenti siano gestiti da soggetti specificamente individuati e secondo l'iter approvativo previsto dal *“Regolamento dell'attività erogativa”* e dalle regole interne;
- garantire che la distribuzione dei contributi sia effettuata secondo quanto disposto dal Documento Programmatico Previsionale e dal Documento Programmatico Pluriennale, definiti a cura dei soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del processo di gestione delle attività istituzionali;
- per l'erogazione di contributi, raccogliere la documentazione necessaria per la valutazione della richiesta da parte dei terzi quale, ad esempio, lo statuto, l'atto costitutivo, bilanci degli ultimi due esercizi, ecc.;
- garantire che, in sede di richiesta del contributo, il Regolamento contrattuale di erogazione della Fondazione sia sottoscritto a cura del Legale Rappresentante dell'ente richiedente;
- effettuare una valutazione preventiva delle richieste di contributo atte a verificare:
 - la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta;
 - la natura giuridica dell'ente richiedente;
 - l'ammissibilità della richiesta;
- tracciare gli esiti della suddetta verifica all'interno di apposita modulistica;
- garantire che l'approvazione in merito all'erogazione di contributi avvenga, a seconda dell'ammontare richiesto, a cura del Presidente della Fondazione ovvero del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze;
- garantire la tracciabilità dei pareri motivati redatti a cura delle Commissioni Consultive, ove richiesti;
- assicurare che l'ammontare del contributo da erogare sia definito, in sede di delibera, a cura del Consiglio di Amministrazione;
- assicurare che l'erogazione dei contributi sia effettuata a consuntivo, sulla base della documentazione prodotta dall'ente e della relazione contenente le attività già realizzate;
- assicurare che qualsiasi impegno contrattuale che genera diritti e/o obblighi in capo alla Fondazione, sia sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri/procure;

- di richiedere specifica documentazione inerente all’effettivo utilizzo dei contributi erogati;
- sospendere ovvero richiedere la restituzione del contributo erogato, in caso di mancato rispetto da parte dell’ente del Regolamento contrattuale;
- assicurare che l’eventuale richiesta di erogazione anticipata del contributo ovvero l’erogazione del contributo in *tranches* di pagamento sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera o dal Presidente nei casi previsti dal Regolamento per l’attività erogativa;
- garantire che eventuali cambi di destinazione di utilizzo dei contributi deliberati siano sottoposti ad un nuovo flusso approvativo;
- richiedere la restituzione, nelle tempistiche previste, di eventuali anticipi erogati e non utilizzati nonché di ogni altro ammontare non utilizzato ovvero non adeguatamente documentato, pena la revoca e la restituzione dell’intero contributo erogato;
- garantire che tutti gli acquisti di beni finanziati dalla Fondazione siano supportati da appositi giustificativi di spesa; in caso di servizi, invece, procedere alla raccolta della relazione, semestrale e conclusiva, redatta a cura dell’ente beneficiario;
- verificare la completezza, la correttezza e l’inerenza della rendicontazione economica predisposta dall’ente beneficiario nonché le relative relazioni, intermedie e conclusive, descrittive dello stato di avanzamento di ciascun intervento sostenuto dalla Fondazione;
- relativamente al “*Progetto Professionalità Ivano Becchi*”, avviato direttamente dalla Fondazione:
 - garantire che il processo sia disciplinato mediante apposito bando di partecipazione, pubblicato sul sito internet della Fondazione;
 - garantire che il bando di partecipazione al progetto sia redatto a cura delle funzioni preposte e sottoposto all’approvazione del Comitato di Indirizzo;
 - procedere alla raccolta della documentazione atta a valutare la fattibilità del progetto proposto dal potenziale candidato nonché il possesso dei requisiti individuati dalla Fondazione e formalizzati nel bando di partecipazione (ad es. certificato di residenza storico, CV in formato europeo, ecc.);

- rispettare i principi di trasparenza, motivazione e non discriminazione nella selezione dei candidati al progetto;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento del processo di selezione dei candidati;
- assicurare che i candidati siano sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- garantire che il processo di selezione dei candidati avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato dal bando di partecipazione;
- garantire che la scelta dei candidati sia effettuata in funzione del possesso dei requisiti definiti dalla Fondazione nonché sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- garantire la trasparenza del processo di valutazione e selezione dei candidati mediante la pubblicazione sul sito internet della Fondazione della graduatoria definitiva;
- garantire che i rapporti tra la Fondazione e il candidato siano disciplinati mediante Regolamento sottoscritto tra le parti;
- procedere alla raccolta ed analisi delle relazioni, contenenti una descrizione dettagliata delle attività svolte, redatte a cura dei soggetti beneficiari;
- assicurare che tutte le spese sostenute dal soggetto beneficiario siano adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- verificare la corrispondenza tra quanto indicato sul conto corrente del soggetto beneficiario, appositamente istituito ai fini del Progetto, e i giustificativi allegati a supporto;
- in caso di ricorso a consulenti/tutor esterni, assicurare il rispetto dell'iter approvativo, così come previsto dalle regole interne;
- garantire la segregazione del processo di selezione assicurando, altresì, la tracciabilità del processo di valutazione del candidato tramite archiviazione della documentazione rilevante;
- assicurare che eventuali anticipi erogati e non utilizzati nonché ogni altro ammontare non utilizzato o non adeguatamente documentato sia restituito

- alla Fondazione nelle tempistiche previste, pena la revoca e la restituzione dell'intero contributo erogato;
- nel caso in cui le attività istituzionali siano svolte - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi, garantire che la gestione dei rapporti con gli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “*Gestione degli acquisti di beni e servizi*” della presente Parte Speciale;
 - assicurarsi che i rapporti con le suddette terze parti siano definite nell'ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che – laddove compatibile con la natura e le caratteristiche delle parti medesime - specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - garantire che tutta la documentazione relativa al processo di gestione delle attività istituzionali sia archiviata a cura delle funzioni interne coinvolte nel processo;
 - comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Fondazione e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto di**:

- erogare contributi in favore di persone fisiche ovvero di enti con finalità di lucro;
- concedere finanziamenti c.d. “a pioggia”;
- operare secondo logiche di favoritismo;
- erogare contributi, senza il rispetto delle normative vigenti;
- offrire o promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio;

- effettuare pagamenti in favore dei vincitori del bando ovvero erogare contributi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al quantitativo effettivamente deliberato;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati ai beneficiari;
- accettare spese che:
 - non siano stati preventivamente autorizzate;
 - non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione degli adempimenti amministrativi e delle attività ispettive

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione inducesse in errore la Pubblica Amministrazione presentando dichiarazioni e/o documenti falsi e/o attestanti circostanze non vere al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione o un permesso concessi dalla PA.

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di verifiche ed ispezioni (Guardia di Finanza, ASL, ecc.) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

La gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di traffico di influenze illecite** nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, vantando relazioni privilegiate con la Pubblica Amministrazione, facesse dare o promettere per sé o per altri (ad esempio, la stessa Fondazione) denaro o altra utilità quale prezzo della propria mediazione illecita.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo di:**

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nella presente Parte Speciale;
- provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza con la massima diligenza e professionalità, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed evitando situazioni di conflitto di interesse;
- individuare i soggetti cui è attribuito il potere di rappresentare la Fondazione presso la Pubblica Amministrazione ovvero di inoltrare comunicazioni alla stessa;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, preventivamente identificati ed autorizzati ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi esercitate;
- assicurare che la trasmissione delle informazioni ovvero la pubblicazione della documentazione richiesta dalla normativa di riferimento avvenga nel rispetto delle modalità e delle tempistiche definite per legge;
- comunicare, con cadenza triennale, la scelta dei settori rilevanti nonché le percentuali di destinazione delle risorse dedicate all'attività istituzionale per ciascun settore;
- in caso di visite ispettive, garantire che gli incontri siano gestiti da Funzioni dotate dei necessari poteri e competenze;

- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due risorse in forze alla Fondazione;
- garantire che sia tempestivamente comunicato al Presidente e all'Amministratore Delegato della Fondazione l'avvio di attività ispettive;
- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali verifiche ispettive;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione degli acquisti di beni e servizi*" della presente Parte Speciale;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Fondazione e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro o altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- assicurare che tutta la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia raccolta ed archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto di:**

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona oltre a quella istituzionalmente deputata a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, ove possibile, e senza garantirne la tracciabilità;

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di terze parti;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio dei funzionari pubblici e delle Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezioni.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione dei contenziosi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria*

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di corruzione in atti giudiziari** qualora ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione offrisse o versasse denaro ad un Giudice (o altro pubblico ufficiale) al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.

La gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto da un esponente della Fondazione a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) allo scopo di far conseguire alla Fondazione un vantaggio.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività **è fatto obbligo di:**

- operare nei rapporti con i soggetti pubblici nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti, standard di condotta e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che i rapporti con la PA siano intrattenuti esclusivamente da parte di soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Fondazione;

- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità delle informazioni e delle decisioni assunte, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle fonti informative utilizzate;
- assicurare che tutta la documentazione e gli atti prodotti nell’ambito della gestione dei contenziosi e rapporti con l’Autorità Giudiziaria sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire che il processo di selezione di eventuali professionisti esterni (consulenti, legali, ecc.), avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “*Gestione degli acquisti di beni e servizi*” della presente Parte Speciale e venga effettuato valutando la professionalità e onorabilità della controparte;
- assicurarsi che i rapporti con i consulenti legali siano definiti nell’ambito di contratti/lettere d’incarico formalizzati riportanti clausole che – laddove compatibile con la natura e le caratteristiche dei consulenti legali -specificchino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- garantire che tutta la documentazione sia archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto di:**

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;

- adottare comportamenti contrari alle leggi in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzare il giudizio/parere nell'interesse della Fondazione, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è **fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari - salvo che risultino indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso - sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Fondazione (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a deporre e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività svolta nell'ambito della Fondazione o comunque ad essa attinente;

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto di**:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- promettere o offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a deporre a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alla seguente attività:

– Gestione degli acquisti di beni e servizi

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati di corruzione** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività **è fatto obbligo di:**

- garantire che i rapporti con i fornitori e consulenti avvenga nell’assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle regole contenute all’interno della procedura disciplinante il processo di gestione degli acquisti nonché delle regole e delle prassi in materia di selezione dei fornitori;
- sottoporre i fornitori ad un adeguato processo di qualifica;
- in caso di incarichi a persone fisiche verificare l’assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo *status* di ex dipendente pubblico al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di “*Anticorruzione*”);
- verificare l’esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali le stesse sono richieste;
- impegnare la Fondazione con ordini/contratti/mandati scritti secondo quanto previsto dalle regole interne come disciplinate da specifica procedura in materia;
- garantire la tracciabilità dell’iter di selezione del fornitore e delle verifiche effettuate tramite formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- assicurare il rispetto *dell’iter* approvativo dei nuovi fornitori, così come previsto dalle regole interne;
- verificare, in caso di esercizio di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, l’eventuale iscrizione presso le *white list* prefettizie;
- procedere, ove possibile, alla selezione dei fornitori attraverso l’analisi di più offerte/preventivi;

- analizzare le offerte ricevute sulla base di criteri oggettivi nel rispetto del rapporto qualità/prezzo e deciderne di conseguenza l'assegnazione;
- verificare la congruità del corrispettivo pattuito;
- assicurare che i compensi dei consulenti siano determinati in maniera trasparente e a parametri di mercato;
- introdurre nei contratti con i fornitori clausole che – laddove compatibile con la natura e le caratteristiche dei fornitori - specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
 - in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- assicurare che tutti i pagamenti a fornitori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o ordine e solamente a seguito di validazione secondo l'iter autorizzativo interno predefinito;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- assicurarsi che i rapporti con i fornitori siano formalizzati tramite specifici ordini/contratti scritti, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri;
- in caso di selezione di un nuovo fornitore ovvero advisor, garantire che le relative proposte siano sottoposte all'approvazione finale dei soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti siano compiuti da personale della Fondazione nell'ambito dei poteri conferiti;

- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Fondazione a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la rispondenza dei prodotti o servizi ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato nonché la conformità delle prestazioni effettuate da consulenti e fornitori rispetto a quanto previsto a livello contrattuale;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e al management della Fondazione e contestualmente all’Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento di incarichi di consulenza/fornitura.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diversi da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- effettuare pagamenti privi di giustificazione causale;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento di successive attività.

Con particolare riferimento al conferimento di incarichi di consulenza, ai Destinatari **è fatto obbligo di:**

- rispettare i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, economicità, motivazione e non discriminazione nella scelta del professionista;
- garantire che il conferimento del mandato/incarico al consulente/ professionista risulti da atto scritto secondo quanto previsto dalle regole interne come disciplinate da specifica procedura in materia;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Fondazione con riferimento al

D.lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alla normativa vigente;

- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il consulente che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- assegnare incarichi di consulenza a persone o società “vicine” o “gradite” a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare nei confronti dei consulenti pagamenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto nonché riconoscere loro rimborsi spese, che non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposti in fattura/parcella;
- richiedere/attestare l'acquisto/ricevimento per prestazioni professionali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni in tutto o in parti inesistenti.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione degli investimenti e attività connesse l'affidamento di mandati di gestione ad Intermediari Abilitati e Advisor

La selezione e gestione di gestori e advisor potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione stipulasse, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenti o intermediari per conseguire utilità non dovute.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell'attività di selezione e gestione dei gestori e degli *advisor* **è fatto obbligo di:**

- garantire che i rapporti con le terze parti avvenga nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti, regolamenti interni e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire un adeguato processo di selezione e qualifica dei gestori e *advisor* che preveda, tra le altre, la verifica dell'attendibilità commerciale, professionale e dei requisiti di onorabilità delle controparti nonché l'assenza di potenziali conflitti di interesse;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento della procedura di selezione e qualifica dei gestori e *advisor*;
- garantire che la selezione degli intermediari sia effettuata a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante apposita delibera;
- richiedere alle controparti la predisposizione di apposita reportistica contenente informazioni dettagliate sull'andamento degli investimenti e, in generale, sull'attività svolta sulla Fondazione;
- valutare periodicamente le *performance* dei gestori ed accertare l'assenza di eventuali conflitti di interesse;
- garantire che il conferimento del mandato alla controparte risulti da atto scritto riportante clausole che – laddove compatibile con la natura e le caratteristiche delle parti medesime - specifichino:
 - che la terza parte dichiari il rispetto del Regolamento disciplinante il processo di gestione degli investimenti;
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*;
- garantire che la liquidazione dei compensi avvenga solo a seguito di approvazione degli stessi a cura di soggetti dotati di idonei poteri;
- comunicare tempestivamente al proprio responsabile gerarchico o al management della Fondazione e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, anche attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Fondazione, eventuali comportamenti o attività sospette poste in essere da quanti operano per la controparte.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto di**:

- effettuare pagamenti in favore delle controparti, che non siano stati preventivamente autorizzati, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del gestore/*advisor* e/o di effettuazione del servizio;
- effettuare pagamenti privi di giustificazione causale;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle black-list internazionali, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alla seguente attività:

- Selezione e gestione del personale

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di corruzione** nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Fondazione.

La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di corruzione**, nel caso in cui la Fondazione erogasse ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze ovvero rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente, al fine di dotare il soggetto di una provvista da utilizzare per azioni corruttive.

Con riferimento alle attività sopra indicate, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione e gestione del personale **è fatto obbligo di:**

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti e dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che il processo di selezione del personale avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla procedura;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali del lavoratore;
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire la segregazione del processo di selezione assicurando, altresì, la tracciabilità del processo di valutazione del candidato tramite archiviazione della documentazione rilevante;

- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente con il Contratto Collettivo applicato;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- garantire che sia effettuata la verifica dell’esistenza di possibili conflitti di interessi e dell’eventuale *status* di ex dipendente pubblico del candidato, al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.lgs.165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di “*Anticorruzione*”);
- in caso di ricorso a Società esterna per l’assunzione di personale, rivolgersi alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- verificare che, con riferimento all’assunzione di cittadini di paesi terzi, gli stessi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno 4 mesi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- consegnare ai neoassunti il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione e farsi rilasciare dichiarazione inerente la ricezione e l’impegno alla lettura dei predetti documenti;
- curare che siano assicurate all’interno delle Fondazione condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- garantire che l’eventuale rimborso delle note spese e spese di rappresentanza avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura di soggetti dotati di idonei poteri;

- assicurare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione del personale, delle note spese e delle spese di rappresentanza a cura delle funzioni coinvolte nei succitati processi;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Fondazione e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti rivolti ad ottenere un vantaggio illecito per la Fondazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi nei confronti della Fondazione;
- effettuare rimborsi spese che:
 - non siano stati preventivamente autorizzati;
 - non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota spese.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati con riferimento alla seguente attività:

- Gestione dei flussi finanziari

La gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Fondazione la creazione di riserve liquide extra-contabili che potrebbero essere utilizzate a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo di:**

- operare nel rispetto delle regole interne e dello Statuto adottato dalla Fondazione nonché delle leggi e delle normative vigenti;
- motivare l’impiego di risorse finanziarie e verificarne l’inerenza e la congruità;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l’archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Fondazione, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore;
- prevedere limiti all’impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di apposita procura;
- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate e comunque approvate dalle funzioni competenti che ne attestano l’esistenza della prestazione sottostante e conseguentemente autorizzano il pagamento;
- assicurare che le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano documentate e opportunamente registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- garantire che nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti e comunque per importi che non superino le somme gestite attraverso la piccola cassa;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- assicurare un processo di approvazione al pagamento che preveda la doppia firma congiunta da parte dei soggetti dotati di potere di spesa ovvero la firma singola del Presidente in caso di superamento di determinate soglie di spesa;

- garantire la periodica riconciliazione dei conti correnti bancari;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell’Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- garantire che i flussi di denaro in entrata e in uscita siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- garantire che tutti i pagamenti in favore dei gestori della Fondazione siano autorizzati dai soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare adeguata segregazione tra i soggetti autorizzati a caricare le distinte di pagamento, i soggetti approvatori e coloro che gestiscono le anagrafiche fornitori;
- procedere alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione dell’elenco delle sovvenzioni e dei contributi percepiti annualmente dalle Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di utilizzo dei fondi presenti nella piccola cassa, rispettare le regole interne adottate dalla Fondazione nonché i limiti di utilizzo del contante di cui alla normativa vigente;
- assicurare che il ricorso ai fondi della piccola cassa sia adeguatamente documentato ed effettuato da personale specificamente autorizzato;
- garantire la periodica riconciliazione della piccola cassa;
- garantire che il reintegro della piccola cassa sia approvata a cura del Presidente;
- assicurare la corretta e completa archiviazione della documentazione a cura delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- effettuare pagamenti di compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito;
- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;

- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione dei rapporti con le società strumentali

La gestione dei rapporti con le società strumentali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** e al **reato di corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui la Fondazione utilizzasse le risorse finanziarie in operazioni con le società strumentali al fine di creare provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo di**:

- assicurare il rispetto dei principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza nonché il rispetto della normativa vigente;
- garantire la costituzione/partecipazione in imprese strumentali che operino esclusivamente per il perseguimento di finalità statutarie della Fondazione stessa nei settori rilevanti;
- garantire che la proposta di costituzione e di partecipazione di controllo ad imprese strumentali sia sottoposta all'approvazione del Comitato di Indirizzo;
- garantire che il processo di nomina degli organi delle società strumentali sia effettuato nel rispetto della normativa di riferimento, a cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo alla costituzione delle società strumentali ovvero della gestione dei rapporti finanziari con le stesse, mediante l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni
- comunicare, senza ritardo, al *management* della Fondazione e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali criticità che dovessero sorgere nell'ambito della gestione della predetta attività.

Nell'ambito dei succitati comportamenti **è fatto divieto di**:

- costituzione/partecipazione in imprese strumentali che non operino per il perseguimento di finalità statutarie della Fondazione stessa nei settori rilevanti;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-*ter* (come sopra specificato) e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale della Fondazione;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello;
- ogni altra situazione di potenziale rilievo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, ciascun Responsabile di Funzione/Area deve provvedere ad informare tempestivamente l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Fondazione presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

**DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

B.1 Reati informatici e trattamento illecito di dati

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria estendendo, attraverso un espresso rinvio, l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Nel primo caso si mira dunque a punire colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi come tale l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede (cd. accesso logico). La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Nel caso del mantenimento, invece, si punisce la condotta di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo tempo, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

Per “sistema informatico” deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l’elaborazione automatica di dati.

Per “sistema telematico” si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l’impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

La norma prevede un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l’altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

Tale fattispecie di reato può configurarsi attraverso due distinte modalità: l'ipotesi in cui un soggetto fraudolentemente intercetti, interrompa o impedisca, con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, le comunicazioni intercorrenti tra soggetti terzi per il tramite di sistemi informatici o telematici, oppure l'ipotesi in cui un soggetto diffonda il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche fraudolentemente intercettate tramite un mezzo di comunicazione al pubblico.

Per intercettazione deve intendersi la presa di conoscenza del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, che deve essere attuata con modalità fraudolente, l'impedimento è la privazione della possibilità di iniziare una comunicazione, l'interruzione consiste creare ostacoli tali da rendere impossibile la prosecuzione della comunicazione già iniziata, mentre rivelazione è qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni.

Il terzo comma della fattispecie in esame prevede delle circostanze aggravanti per i casi in cui il fatto sia commesso a danni di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da altra impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di potere, o con abuso della qualità di operatore di sistema, o da chi esercita la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano installate apparecchiature volte a consentire al soggetto agente o ad altro soggetto di intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche.

La condotta sanzionata è quella dell'installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma, ovvero "intercettare, impedire o interrompere".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La fattispecie di cui trattasi risulta integrata laddove sia cagionato il danneggiamento di un sistema informatico o telematico mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi ovvero tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra il danneggiamento di dati (punito dall'art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

Anche in questo caso il legislatore ha previsto un aggravamento di pena nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

B.2 I reati in materia di violazione del diritto d'autore

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis] e comma 3 della L. 633/1941)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta ha ad oggetto un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"¹, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"²;
- dell'art. 2575 c.c., per il quale "Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

¹Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

²L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

1. al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
2. al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter L. 633/1941)

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la

- proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
 - l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
 - l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l’abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell’opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
- la promozione o l’organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un’attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies L. 633/1941)

La norma in analisi prevede l’applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell’art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad

accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- *Gestione della sicurezza informatica*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione della sicurezza informatica

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati informatici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione si introducesse senza titolo in un sistema informatico altrui allo scopo di ottenere un vantaggio per l'ente.

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati in materia di violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, al fine di ottenere risparmi economici, installasse software senza aver acquisito le relative licenze.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della sicurezza informatica è **fatto obbligato** di:

- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge e dalle regole interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi della Fondazione ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001;
- operare nel rispetto delle disposizioni disciplinanti la sicurezza dei sistemi IT;

- garantire che i *server* siano ospitati in locali dedicati e che l'accesso ai suddetti locali sia riservato al solo personale autorizzato;
- assicurare che i *backup* dei dati residenti su *server* siano salvati con frequenza periodica ed i supporti siano adeguatamente messi in sicurezza ovvero conservati e protetti anche tramite sistemi ignifughi;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Fondazione e altrui;
- garantire che l'accesso ai sistemi informativi sia limitato e protetto da strumenti di autenticazione;
- definire i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo della Fondazione e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Fondazione, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione;
- assicurare che i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri e la loro attività sia adeguatamente tracciata;
- garantire che le installazioni di nuovi *software* siano effettuate esclusivamente dal personale autorizzato previa acquisizione delle relative licenze;
- assicurare che la rete sia protetta da *software* antivirus/antispam periodicamente aggiornati;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le mansioni svolte;
- utilizzare esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
- ove per la gestione della sicurezza informatica si faccia ricorso a fornitori o consulenti esterni, garantire che i rapporti con i suddetti siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che – laddove compatibile con la natura e le caratteristiche delle parti medesime - specifichino:

- che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
- che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza ed integrità delle informazioni e dei dati della Fondazione e dei terzi;
- astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico della Fondazione o altrui.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi della Fondazione;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattarsi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di terzi);

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di terzi, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Fondazione anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è, inoltre, **fatto divieto di:**

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Fondazione, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, i Destinatari sono altresì tenuti a trasmettere all'Organismo eventuali diffide, lettere o comunicazioni di terzi che segnalano violazioni del diritto d'autore.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI e REATI TRIBUTARI

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli art5. 25-ter³ e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

³ Per quanto attiene ai reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati si rimanda alla Parte Speciale A del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli art. 25-*ter* del Decreto.

C.1 Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo alla quale la stessa appartiene in modo idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 267/1942. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Riguarda la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il delitto punisce la condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il delitto in questione punisce la condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/ 1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, del citato

testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, della L. 576/1982, o del D.lgs. 124/1993, violi gli obblighi previsti in tema di conflitti di interesse dal codice civile.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o Enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Costituisce condotta penalmente rilevante, altresì, in capo ai soggetti sopra indicati l'averne, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza, consapevolmente ostacolato le funzioni di vigilanza di queste ultime.

C.2 Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è

superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La pena è diminuita se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000)

La fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)⁴

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)⁵

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte,

⁴ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

⁵ Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000)⁶

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La norma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

⁶ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai reati societari ed ai reati tributari, sono riconducibili a:

- *Gestione degli adempimenti amministrativi e attività ispettive;*
- *Gestione della comunicazione corporate;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Gestione della contabilità, bilancio e fiscalità;*
- *Gestione delle attività consiliari o del Comitato di Indirizzo e dei rapporti con gli Organi di Controllo;*
- *Gestione delle operazioni straordinarie;*
- *Gestione dei rapporti con le società strumentali.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*ter* e 25-*quinqüiesdecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati con riferimento alle seguenti attività:

– *Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità*

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione al **reato di false comunicazioni sociali**, ad esempio se, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, fosse approvato un bilancio non veritiero, nel quale fossero riportati fatti materiali non rispondenti al vero o fossero omessi fatti materiali rilevanti.

La gestione della contabilità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di occultamento di documenti contabili** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Fondazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi, occultasse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire all'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Fondazione.

La gestione della fiscalità e delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse in una qualunque delle dichiarazioni fiscali, elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della fiscalità **è fatto obbligo** di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- effettuare le comunicazioni nel rispetto dei principi di buona fede, veridicità, correttezza e trasparenza;
- garantire che le attività di comunicazione siano effettuate da soggetti specificamente identificati;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Fondazione;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- registrare tempestivamente ogni rilevazione contabile che rifletta una transazione della Fondazione, conservandone adeguata documentazione che permetta di individuare il motivo dell'operazione e la relativa autorizzazione;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- verificare, con cadenza periodica, l'andamento dei titoli e procedere con la relativa registrazione contabile;
- garantire che il Bilancio nonché il Piano Programmatico Previsionale, prima della loro approvazione, siano soggetti a controlli preventivi sia da parte delle Funzioni interne che degli organi di controllo a ciò preposti, come previsto dalla normativa di riferimento;

- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- procedere, in conformità alle norme applicabili alle Fondazioni, alla pubblicazione del bilancio civilistico;
- assicurare la corretta e completa archiviazione di tutta la documentazione dei processi nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa di riferimento;
- garantire, nelle tempistiche previste dalla normativa vigente, la trasmissione del Documento Programmatico Previsionale all’Autorità di Vigilanza nonché la conseguente pubblicazione dello stesso sul sito *internet* della Fondazione;
- garantire la periodica predisposizione della relazione periodica relativa alla gestione patrimoniale della Fondazione, da sottoporre all’approvazione del CdA nonché del Comitato di Indirizzo;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nella presente Parte Speciale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- ove per la gestione delle attività si faccia ricorso a terze parti (società, consulenti, professionisti, ecc.), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che – laddove compatibile con la natura e le caratteristiche delle parti medesime - specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato –

- ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - prima di procedere alla registrazione in contabilità di fatture passive assicurarsi che le stesse siano state approvate a cura delle Funzioni responsabili;
 - segnalare al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Fondazione e, contestualmente all'Organismo di Vigilanza, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Fondazione;
- procedere alla registrazione in contabilità di fatture o altre documentazioni relative ad operazioni inesistenti;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività consiliari o del Comitato di Indirizzo e dei rapporti con gli organi di controllo
- Gestione delle operazioni straordinarie

La gestione delle attività consiliari o del Comitato di Indirizzo nonché la gestione delle operazioni straordinarie potrebbero presentare altresì profili di rischio in relazione al **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esponesse, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

La gestione dei rapporti con gli organi di controllo potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati societari** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione, occultando documenti o per mezzo di altri idonei artifici, impedisse ovvero ostacolasse lo svolgimento delle attività di controllo.

Tutti gli adempimenti fondazionali (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) devono essere gestiti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.

Tutta la documentazione deve essere archiviata a cura delle funzioni coinvolte nel processo sulla base di quanto previsto dalle regole della Fondazione e dalla normativa di riferimento.

Con riferimento alla gestione delle attività consiliari o del Comitato di Indirizzo, i soggetti coinvolti devono assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà del Comitato.

Con riferimento ad operazioni di finanza straordinaria (quali, ad esempio, fusioni, la costituzione e la partecipazione di controllo ad imprese strumentali, ecc.), i soggetti coinvolti devono assicurare che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o

altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare deve essere predisposta documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/*intermediari/advisors* coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Fondazione dell'operazione da deliberare da parte di soggetti dotati di idonei poteri.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- improntare i rapporti con gli organismi di controllo alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nella presente Parte Speciale;
- provvedere tempestivamente agli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- predisporre i documenti relativi alle delibere del Comitato di Indirizzo e alla convocazione degli organi fondazionali in maniera chiara e precisa;
- garantire che gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle operazioni sul capitale siano gestiti con la massima diligenza e professionalità, evitando situazioni di conflitto di interesse;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- mantenere nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Contabile la massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione e disponibilità;

- rendere disponibili dati e documenti richiesti dagli Organi di controllo in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- dare tempestiva e completa evasione, a cura delle Funzioni coinvolte, alle richieste di documentazione specifica avanzate dagli Organi di controllo nell'espletamento delle attività di controllo e verifica.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere, in occasione dei Comitati di Indirizzo, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà del Comitato stesso;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o il Revisore Legale in errore in termini di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione degli adempimenti amministrativi e delle attività ispettive
- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Gestione dei rapporti con le società strumentali

La **gestione degli adempimenti amministrativi e delle attività ispettive** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori esponessero, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

L'attività di gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione simulasse acquisti fittizi (anche solo in parte) e poi – al fine di evadere le imposte

sui redditi o sul valore aggiunto - indicasse nella dichiarazione fiscale, quali elementi passivi, i costi relativi alla fattura (o alle fatture) per operazioni inesistenti.

La gestione dei rapporti con le società strumentali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione emettesse fatture a società strumentali in relazione a prestazioni non effettuate (in tutto o in parte), al fine di consentire alla stessa di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale *A* “*Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione della comunicazione corporate*

La gestione della comunicazione *corporate* potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, ad esempio, venisse emessa fattura per un'attività professionale in realtà inesistente e la detta fattura fosse registrata in contabilità e – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto – il relativo costo indicato quale elemento passivo nelle dichiarazioni fiscali della Fondazione.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della comunicazione *corporate* **è fatto obbligo** di:

- garantire che tutti i rapporti con fornitori, consulenti/professionisti e, in generale, con le terze parti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;

- garantire che tutti i rapporti con fornitori o consulenti/professionisti e, in generale, con le terze parti siano formalizzati sulla base di specifici contratti, sottoscritti a cura di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare la congruità del corrispettivo pattuito;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- verificare l'effettività della prestazione consulenziale ricevuta ovvero del prodotto acquistato;
- garantire che i corrispettivi resi a fronte dei servizi prestati dalle terze parti siano proporzionati e coerenti con quanto definito in sede contrattuale;
- assicurare che la Funzione richiedente verifichi la conformità dell'operato del fornitore rispetto a quanto richiesto e, solo successivamente a tale controllo, venga data autorizzazione al pagamento;
- sottoporre le terze parti, ove possibile, a verifiche e monitoraggi periodici;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio;
- garantire la tracciabilità del processo di gestione della comunicazione di tipo *corporate* attraverso l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/consulenti o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti privi di giustificazione causale;
- impegnare la Fondazione con ordini/contratti/mandati scritti secondo quanto previsto dalle regole interne come disciplinate da specifica procedura in materia;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*ter* e 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate nonché alle norme di legge in materia.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE'
AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*ter* e 25-*octies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-*ter* e 25-*octies* del Decreto.

D.1 Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce la condotta di tre o più persone che si associano tra loro con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

Il reato punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

D.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto o da una contravvenzione ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Attraverso siffatta norma anche l'autore del delitto presupposto (ossia del delitto che determina l'illecita provenienza del bene) può essere chiamato a rispondere delle successive condotte volte a rimettere il bene (denaro, beni materiali o altra utilità) nel circuito economico-imprenditoriale.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e ai delitti di criminalità organizzata sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività erogative ed istituzionali;*
- *Gestione della comunicazione corporate;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Selezione e gestione del personale;*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione della contabilità, bilancio e fiscalità;*
- *Gestione dei rapporti con le società strumentali*
- *Gestione degli investimenti e delle attività connesse l'affidamento di mandati di gestione ad Intermediari Abilitati ed Advisor.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter e 25-ocites del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione delle attività erogative ed istituzionali
- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Selezione e gestione del personale
- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei rapporti con le società strumentali
- Gestione degli investimenti e delle attività connesse l'affidamento di mandati di gestione ad Intermediari Abilitati ed Advisor

La gestione delle attività erogative ed istituzionali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di riciclaggio** nell'ipotesi in cui la Fondazione, ricevuto a qualsiasi titolo denaro o altra utilità proveniente da reato, impiegasse per l'espletamento delle proprie attività istituzionali le utilità illecite ottenute.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di ricettazione** nell'ipotesi in cui la Fondazione, al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse consapevolmente all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata**, nel caso in cui la Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con fornitori vicini ad organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Fondazione, al fine di ricevere un vantaggio indebito, procedesse alla selezione di un soggetto segnalato o vicino ad un'organizzazione criminale.

La gestione delle risorse finanziarie e, segnatamente, la ricezione dei pagamenti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione accettasse denaro proveniente da attività illecita.

La gestione poco trasparente dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione erogasse pagamenti non dovuti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti a soggetti terzi legati ad associazioni criminose o mafiose al fine di agevolare l'attività illecita.

La gestione dei rapporti con le società strumentali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di riciclaggio o di reimpiego** nell'ipotesi in cui la Fondazione, o altri soggetti da questi incaricati, utilizzasse le risorse finanziarie in operazioni con società le società strumentali, al fine di favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita.

La selezione e gestione di gestori e advisor potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Fondazione selezionasse agenti o terze parti affiliate o vicine ad un'associazione criminale.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati con riferimento alla seguente attività:

- Gestione della contabilità, bilancio e fiscalità
- Gestione della comunicazione corporate

La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione, essendosi resa responsabile di un illecito fiscale dal quale abbia tratto un profitto, impiegasse, sostituisse o trasferisse quest'ultimo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La gestione della comunicazione *corporate* potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con agenzie/terze parti impiegate nell'ambito dell'organizzazione di eventi, allo scopo di costruire provviste da utilizzare ai fini illeciti.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale C “*Reati Societari e Reati Tributarî*” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*ter* e 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate nonché alle norme di legge in materia.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

**DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE
GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE
NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato astrattamente configurabili⁷ nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione e che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa⁸ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

⁷Anche ove si ritenesse astrattamente configurabile una fattispecie di reato non reputata rilevante nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione, si ritengono complessivamente sufficienti i presidi adottati dalla Fondazione

⁸Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Principali aree a rischio

Le più significative aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- *Gestione dei sistemi di prevenzione e protezione;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- Gestione del sistema di prevenzione e protezione

La gestione del sistema di prevenzione e protezione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di lesioni colpose** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Fondazione non si dotasse di tutti i presidi necessari a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di tutti i dipendenti.

Sempre con riferimento alle attività sopra previste, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

La Fondazione ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito anche "TU") ed ha predisposto un organigramma della sicurezza che consente di definire i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro è identificato nella figura del Presidente della Fondazione che, quale obbligo non delegabile, ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). È stato, altresì, nominato il Medico Competente, nonché il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); inoltre, sono stati identificati:

- o gli addetti alla gestione delle emergenze sanitarie di primo soccorso;
- o gli addetti antincendio, evacuazione e di gestione delle emergenze.

In via generale ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute

e della sicurezza sul lavoro, è **fatto obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e **garantire**, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Fondazione;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Fondazione, in accordo con il Sistema Sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione ed al quale si rinvia (Parte Generale, Cap. 5).

Costituisce, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare nonché contravvenzione punita ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, la violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 20 del citato D.lgs. 81/2008 secondo cui i lavoratori devono:

- preservare la salute e la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

Tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Fondazione al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti o *near miss*), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole interne.

In generale, a tutti i Destinatari del Modello è **fatto obbligo** di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle regole interne in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- pianificare e disciplinare un'attività di informazione e formazione specifica per i neoassunti connessa alle mansioni e ai rischi alle stesse correlati;
- garantire che sia predisposto il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- garantire che sia comunicata tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dalla Fondazione qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale;

- garantire che siano prontamente segnalate possibili aree di miglioramento e/o eventuali *gap* procedurali riscontrati sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (RSPP, RLS, Medico competente, etc.) sia da parte di soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte commissive o omissive tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alla seguente attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi*

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione ai **reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio economico, la Fondazione selezionasse fornitori che non rispettano la normativa in materia.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività **è fatto obbligo**:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo Patrimonio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Fondazione;

- verificare l' idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche – ma non solo - secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008.
- stipulare accordi scritti riportanti le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni delle disposizioni di cui al presente Modello o alla normativa in materia.

Dovranno essere tempestivamente inviate all'Organismo di Vigilanza le informazioni in merito:

- all'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- alle modifiche ed agli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ai verbali di riunione periodica;
- al piano di formazione ed al consuntivo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alle visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F
REATI AMBIENTALI

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

F.1 Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

La norma punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti previsti dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p..

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della

gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

Chi cagiona l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;

- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a] e b], 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

Combustione illecita dei rifiuti, previsto dall'art. 256-bis, D.Lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata o di chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, previsto dagli artt. 1, 2, 3-*bis* e 6, L. n.150/1992, e costituito dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006, e che si configura nel caso in cui le

emissioni⁹ in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati connessi alla tutela dell'ozono, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Inquinamento provocato dalle navi, previsto dagli artt. 8 e 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, “*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*” e che si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

⁹ Per “emissione” si intende “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” (art. 268, lett. b), D.lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende “il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria” (art. 268, lett. q), D.lgs. 152/2006).

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai reati ambientali sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale*

La gestione delle attività ad impatto ambientale, ed in particolare, il processo di gestione dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei **reati ambientali** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisse autonomamente ed illegalmente i rifiuti (ad esempio sversamento di liquidi nella rete fognaria, trasporto e deposito dei rifiuti in discariche non autorizzate) ovvero stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nei predetti processi è **fatto obbligo di**:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- assicurare specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività ad impatto ambientale;
- assicurare che la gestione delle attività ad impatto ambientale sia effettuata a cura di personale/funzioni dotato/e di idonei poteri;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- assicurare un'adeguata formazione sugli aspetti ambientali;

- disciplinare le responsabilità nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti tramite specifici contratti con fornitori di servizi ambientali qualificati, dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* di cui al presente Modello. Nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che – laddove compatibile con la natura e le caratteristiche delle parti medesime - specificchino:
 - che l’impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
 - che l’impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l’impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
- accertare l’esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- garantire l’archiviazione di tutta la documentazione di processo a cura dei soggetti coinvolti.

Nell’ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- depositare o abbandonare rifiuti.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione ai **reati ambientali** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Fondazione stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico per la Fondazione.

Per i principi di comportamento relativi all'attività di "Gestione degli acquisti di beni e servizi", oltre a quanto indicato all'interno della presente Parte Speciale, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *"Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"* di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmesse tempestivamente le informazioni in merito ad eventuali incidenti aventi impatto ambientale anche potenziale.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

**DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE E REATO DI
IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*quinqüies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto.

G.1 Delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis* D.lgs. 286/1998)

Il reato si configura allorquando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

G.2 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di

necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al sopra citato n. 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Fondazione, con riferimento ai delitti contro la personalità individuale ed al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare sono riconducibili a:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi;*
- *Selezione e gestione del personale.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento

In generale, è **fatto obbligato** di assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate, in via esemplificativa ma non esaustiva, alcune modalità di commissione dei reati in esame con riferimento alle seguenti attività:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi*

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al **delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione, nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*", è altresì **fatto obbligato di**:

- garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (e.g., Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC);

- verificare la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori mediante verifiche, anche a campione, dei contratti di lavoro o del Libro Unico del Lavoro;
- assicurare la verifica del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per eventuale personale extracomunitario alle dipendenze di appaltatori e subappaltatori;
- introdurre nei contratti clausole che – laddove compatibile con la natura e le caratteristiche delle parti medesime - specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in caso di cittadini provenienti da paesi extra Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- *Selezione e gestione del personale*

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Fondazione occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione

sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto alla Parte Speciale A *“Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”* del presente Modello, **è fatto obbligo** di:

- garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- assicurare sempre che il rapporto di lavoro sia disciplinato attraverso un contratto dettagliato e in forma scritta;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
 - monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- assumere personale, anche con contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;

- assumere dipendenti extra-comunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate nonché alle norme di legge in materia.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmesse tempestivamente le informazioni in merito ad eventuali incidenti aventi impatto ambientale anche potenziale.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

ORGANIGRAMMA 2022

